

COMUNE DI OSINI

PROVINCIA NUORO

REPUBBLICA ITALIANA

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA
COMUNITA’ ALLOGGIO “ LA RESIDENZA NEI TACCHI”**

L’anno **duemilaventidue**, nel mese di GIUGNO nel giorno _____
presso la Sede Municipale del Comune di Osini, avanti a me Maria Grazia
Mulas Segretario Comunale autorizzato ai sensi dell’art. 97, comma 4 lett. C
del D.Lgs. 207/2000, si sono personalmente costituiti i Sigg:

TRA

1) **dr.ssa Maria Grazia Mulas** che dichiara di intervenire al presente atto
nella sua qualità di sostituto del Responsabile del Servizio Amministrativo
del Comune di Osini P.I. n.° 00152060919 e di agire in nome e per conto
dell’Amministrazione che rappresenta giusto decreto di nomina n. 4
dell’11.07.2019, che nel contesto dell’Atto verrà chiamato per brevità anche
"Concedente".

2)

;

I predetti comparenti, di comune accordo, rinunciano all’assistenza di
testimoni al presente e mi premettono quanto di seguito:

– con determinazione n. _____ del _____ si affidava con
procedura aperta ai sensi degli art. 30 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, la
gestione, in concessione della Comunità Alloggio per Anziani sita in
Osini, con decorrenza dal _____, per la durata di anni 5

- (cinque), con possibilità di rinnovo per un ulteriori quinquennio;

- La determinazione è diventata efficace in data _____ 2022 prot.

_____ a seguito:

- della verifica, con esito positivo, dei controlli sul possesso dei requisiti autocertificati dalla ditta (verifica dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.lgs 50/2016);

- della attestazione del RUP dell'_____ attestante il venir meno delle condizioni sospensive connesse con l'efficacia della determinazione di aggiudicazione.

- In data _____ nelle more della verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, con apposito verbale, si è proceduto alla consegna provvisoria del servizio.

TUTTO CIO' PREMESSO

I componenti previa ratifica, conferma ed espressa sottoscrizione di quanto sopra convergono e stipulano quanto segue:

ART. 1 Oggetto e durata del contratto

Oggetto del contratto è la concessione a terzi della gestione della comunità alloggio per anziani, ubicata nello stabile di proprietà comunale, sito nel Comune di Osini.

Il Comune di Osini concede alla _____, la gestione della Comunità Alloggio, per la durata di anni 5 (cinque) rinnovabile per ulteriore 5 anni (cinque), decorrenti dalla data del _____ e fino alla data del _____. Il rinnovo deve avvenire con provvedimento espresso.

La ditta aggiudicataria si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del

contratto, ad adempiere compiutamente a quanto previsto sia nel capitolato speciale sia nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, cui si rinvia integralmente, le quali, seppure non allegate, sono dalle parti ben conosciute ed accettate.

Tutti i servizi descritti nel capitolato, compresi la gestione e la manutenzione della struttura sociale, sono svolti a cura e spese del concessionario, mediante la propria organizzazione ed a suo rischio, con propri capitali, ulteriori mezzi tecnici e personale. Come contropartita delle prestazioni di servizio rese agli utenti, individuati ai sensi del regolamento comunale di funzionamento della struttura sociale, il concessionario incamererà direttamente i proventi come di seguito:

- **Euro _____ + IVA** per le rette mensili che dovranno essere versate dagli utenti della comunità alloggio anziani per il costo del servizio Residenziale;
- **Euro _____ + IVA** per le rette mensili che dovranno essere versate dagli utenti della comunità alloggio anziani per il costo del servizio Semi Residenziale;
- **Euro _____ + IVA** per il costo unitario del pasto per utenti esterni;
- **Euro _____ + IVA** per il costo unitario del servizio docce per utenti esterni;
- **Euro €. _____ + IVA** per il costo del servizio lavanderia per utenti esterni;

Sono a carico del concessionario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato in precedenza, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all'erogazione dei servizi oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si

rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Art. 2 VERIFICHE

Il Responsabile del Servizio, attraverso l'Operatore Sociale del Comune di Osini o di altro tecnico, verificherà periodicamente le regolarità degli adempimenti contrattuali in tutte le fasi dell'espletamento del servizio.

Art. 3 CANONE

Non è previsto canone di concessione.

Art. 4 DOMICILIO

Per gli effetti del presente contratto, la Ditta dichiara di eleggere il proprio domicilio presso il Comune di Osini;

ART. 5 DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DEGLI ONERI DI RESPONSABILITÀ

Il Concessionario dichiara di assumere la piena, assoluta ed esclusiva responsabilità nell'organizzazione, gestione e controllo della concessione in gestione della comunità alloggio per anziani;

Il Concessionario assume inoltre la piena e assoluta responsabilità dei danni provocati a terzi nella gestione in concessione della comunità alloggio con conseguente obbligo di qualunque risarcimento che derivi dall'esecuzione del medesimo.

Il Concessionario si fa quindi carico di qualsiasi danno che possa derivare dalla concessione in gestione della comunità alloggio in particolare manlevando il Comune da qualsivoglia richiesta di risarcimento del danno da parte di soggetti terzi derivante dall'esecuzione del medesimo, questo sia che i danni siano provocati dai dipendenti o ausiliari, sia che derivino da strumenti o beni che possano rientrare nella disponibilità giuridica del

concessionario.

ART. 6 CAUZIONE DEFINITIVA

Il concessionario, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, tenuto conto della discrezionalità riconosciuta a questa stazione appaltante dall'art. 30 del D. Lgs 50/2016, ha costituito la cauzione definitiva n. _____ del _____ dell'importo stabilito di €. _____, a titolo di garanzia definitiva.

ART. 7 DICHIARAZIONE DI ADEMPIMENTO E DI TUTELA DELLA

SICUREZZA DEI LAVORATORI

Il concessionario si impegna formalmente a rispettare tutte le disposizioni in materia di sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni esonerando espressamente il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità in merito avente ad oggetto la sicurezza dei lavoratori;

Non esistono rischi di interferenza, per cui non si richiede il DUVRI;

ART. 8 OBBLIGHI IN MATERIA DI CONTRATTI DI LAVORO

Il concessionario si impegna formalmente ad applicare ai lavoratori dipendenti occupati nel servizio costituenti l'oggetto della concessione, condizioni normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie e dagli accordi integrativi locali.

In caso di inadempienza degli obblighi prescritti nel presente articolo, accertata dal Comune, la medesima comunicherà all'operatore economico e nel caso all'Ispettorato del Lavoro, l'irregolarità accertata.

Art. 9 OBBLIGHI E RISOLUZIONE

In caso di inosservanza da parte del concessionario degli obblighi e

condizioni previste nel capitolato, o nell'offerta economica,

l'Amministrazione comunale invierà comunicazione scritta delle

contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi

immediatamente alle condizioni contrattuali. In caso di contestazione la ditta

aggiudicataria dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione

nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della stessa.

Decorso inutilmente tale termine o nel caso in cui le giustificazioni addotte

non fossero ritenute accoglibili, fermo restando il diritto del Comune

all'applicazione della penalità stabilita al successivo articolo,

l'Amministrazione comunale potrà ordinare l'immediata sospensione del

servizio, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore o per

situazioni assolutamente non imputabili all'impresa, ovvero potrà risolvere il

contratto.

L'Amministrazione potrà altresì risolvere di diritto il contratto ai sensi

dell'art.1456 del codice civile, previa comunicazione scritta all'appaltatore in

forma di lettera raccomandata A/R nei seguenti casi:

- inadempimento degli obblighi retributivi, previdenziali , assistenziali e

- mancata applicazione dei contratti collettivi nei confronti del

- personale dipendente;

- mancato rispetto degli obblighi assunti in materia di dotazione del

- personale come specificato nel capitolato di gara e nell' offerta

- tecnica;

- inosservanza delle norme in materia di privacy, sicurezza e

- prevenzione degli infortuni sul lavoro;

- grave negligenza e frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;

- subappalto globale del servizio;

- fallimento e altra procedura concorsuale a carico della ditta;

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, l'Amministrazione, si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali, subiti in conseguenza dell'inadempimento dell'impresa.

Art. 10 PENALI

Salva la risoluzione del contratto nei casi di cui al precedente art.10 sono stabilite le seguenti penalità:

- Impiego di personale non autorizzato **€. 300,00;**

- Comportamento scorretto o sconveniente, discussioni in presenza dell'utenza, **€ 500,00** per ogni singolo evento;

- Il perdurare del comportamento scorretto o sconveniente, o comunque, il suo ripetersi più di due volte, costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto;

- ogni altro caso di mancato rispetto delle condizioni contrattuali del presente contratto o dal capitolato, ove non diversamente disciplinato, penale da **€ 100,00 a € 300,00 commisurata alla gravità dell'inadempimento contestato.**

Il pagamento della penale non esonera l'impresa dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione mediante lettera raccomandata A.R.

E' riconosciuta all'Ente la facoltà di rivalersi sulla cauzione.

Art. 11 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA.

L'aggiudicatario dichiara di essere in possesso della polizza assicurativa così come indicata all'art. 30 del capitolato speciale. Resta inteso che la validità ed efficacia di tale polizza è condizione essenziale per il Comune e, pertanto, qualora l'aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto potrà risolversi con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 12 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto al fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse; è fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di cedere a terzi i crediti derivanti dall'espletamento del servizio senza specifica autorizzazione scritta da parte del Comune; è fatto altresì divieto di sub-concedere il contratto;

ART. 13 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del regolamento UE 679 del 2016 relativo al trattamento dei dati personali la stazione appaltante informa che i dati personali forniti dal concessionario saranno raccolti e conservati presso il Comune di Osini Ufficio dei Servizi Sociali.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), sarà svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui regolamento UE 679 del 2016.

Il concessionario in uno con il presente contratto si fa carico di tutti gli obblighi in materia di trattamento meglio descritti nella allegata lettera di incarico.

A tal fine poiché l'attività oggetto del presente contratto comporta il trattamento di dati personali di cui il Comune è titolare e il Responsabile del Servizio è delegato, il concessionario – nella persona di _____ è nominato Responsabile del trattamento esterno.

ART. 14 RICHIAMO ALLA LEGGE ED ALTRE NORME

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto, l'esecuzione del servizio è subordinata all'osservanza di tutti i patti, oneri e condizioni stabiliti nel capitolato, nel Codice Civile ed nelle disposizioni legislative vigenti in materia.

ART.15 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/ 2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla concessione.

ART. 16 CONTROVERSIE

Per le controversie che potessero insorgere in conseguenza del presente capitolato, non definibili in via breve tra le parti contraenti, sarà competente il Tar della Sardegna, ovvero il Tribunale di Lanusei tenuto conto del bene della vita che le parti considerano violate.

ART. 17 DISPOSIZIONI SULLE SPESE DELL'ATTO

Le parti danno atto che tutte le spese relative al presente contratto, tasse, imposte, ed altre previste per legge sono a carico dell'operatore economico

senza diritto di rivalsa. Le parti ai fini fiscali dichiarano altresì che il servizio oggetto del presente appalto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, e pertanto le parti richiedono la registrazione a tasa fissa ai sensi dell'art.40 del DPR 131/1986 e tutte le altre agevolazioni di legge.

Ai sensi dell'articolo 82 comma 5 del D.Lgs 117/2017 il presente contratto e le sue copie sono esenti dall'imposta di bollo.

Infine in applicazione del punto 9) delle norme speciali della Tabella D. allegata alla L. 604/62 e smi i diritti di segreteria sono dovuti nella misura del 50%.

ART. 18 DISPOSIZIONI GENERALI DI REGOLAZIONE DEL CONTRATTO

Le parti per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto e dal capitolato speciale di appalto, rinviano alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 ed ai principi del codice civile in tema di contratti ed obbligazioni.

Le parti danno atto altresì che, in virtù dei principi di correttezza e buona fede, nel dare esecuzione al presente contratto, terranno conto non solo di quanto pattuito formalmente ed espressamente in esso, ma altresì le stesse dichiarano di porsi quali parti diligenti nel salvaguardare per quanto possibile gli interessi della controparte nei limiti di un non apprezzabile sacrificio, in modo tale da garantire una piena e soddisfacente realizzazione di quanto giuridicamente pattuito.

Le parti concordano infine che, laddove vi fosse una controversia avente ad oggetto l'interpretazione del presente contratto, si debba privilegiare l'interpretazione più favorevole all'interesse pubblico quale finalità principale per la quale lo stesso è stato stipulato e di cui l'amministrazione è tutrice.

Ad ogni effetto di legge il direttore dell'esecuzione del presente contratto è la

dr.ssa Alessia Mereu. I recapiti del direttore dell'esecuzione sono i seguenti:

Tel. 078279031; cell. 3286415662; email servsociali@comune.osini.nu.it;

PEC protocollo@pec.comune.osini.nu.it

Le parti dichiarano infine che costituiscono allegati del presente contratto i seguenti documenti:

- Capitolato Speciale di appalto
- L'offerta tecnica ed economica presentata dall'appaltatore in sede di gara;
- Il Regolamento Comunale sulla gestione della Comunità Alloggio;

Richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto, redatto e stipulato in modalità elettronica, mediante l'utilizzo e il controllo personale degli strumenti informatici su 11 (undici) pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza con firma digitale, ai sensi dell'art. 52 bis della legge 16 febbraio 1913 n. 89, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'articolo del D.P.C.M. 30 Marzo 2009, a tale scopo attesto altresì la validità dei certificati di firma utilizzati dalle parti, e attesto, pertanto che le parti hanno apposto in mia presenza la propria firma digitale ed elettronica su ciascun file componente il documento informatico, che non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

II CONCESSIONARIO

IL COMUNE

L'UFFICIALE ROGANTE